

Convenzione tra l'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la S.E.P.I. S.p.a per l' affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 689/1981 .

TRA

L'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con sede in Loc. Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore 56122 Pisa, CF: 93000640503, rappresentato dall'Ing. Riccardo Gaddi il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Ente Parco, all'uopo autorizzato dallo Statuto dell'Ente Parco medesimo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°10 del 29 ottobre 2003;

E

La SEPI Spa rappresentata dal Dott. il quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore della SEPI Spa all'uopo autorizzato giusta Procura Speciale Notaio del in Pisa, rep.;

PREMESSO CHE :

- con determinazione del direttore n° 117/2021 è stata approvata una complessiva riorganizzazione della struttura operativa dell'Ente Parco, condivisa con il Consiglio Direttivo a norma dell'art. 12 lett. e) del vigente Statuto dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
- ad oggi, in base a questa nuova riorganizzazione delle competenze

interne, risulta necessario migliorare la procedura amministrativa di cui alla Legge n. 689/1981 attraverso l'affidamento del servizio di outsourcing delle sanzioni amministrative della stessa legge n. 689/1981;

PRESO ATTO del vigente Regolamento sulle Entrate dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, approvato con deliberazione n. 19 del 19/06/2017;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27.05.2008, la Direzione dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha indetto la procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta su START del servizio di outsourcing delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, alla S.E.Pi. S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti 53, istituita dal Comune di Pisa con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la gestione dei tributi locali e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali del Comune di Pisa, Vecchiano, Santa Croce, Cascina ;

RILEVATO CHE con Verbale di Gara dell' e' stato aggiudicato il servizio di servizio di outsourcing delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981;

le parti convengono :

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'attivazione del servizio relativo alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi previsti dalla Legge

689/1981, per i quali la legge indica quale autorità competente il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli (nel prosieguo Parco).

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. I verbali di contestazione e i rapporti di violazione degli atti di cui all'articolo 1 saranno scansionati e trasmessi, in via digitale, dal Parco all'aggiudicatario, attraverso l'utilizzo di uno scanner fornito in comodato d'uso dall'aggiudicatario stesso.
2. Qualora siano presentati scritti difensivi, il Parco ne darà pronta informazione all'aggiudicatario, il quale sospenderà il procedimento fino alla comunicazione dell'esito della relativa istruttoria, procedendo, quindi, alla conseguente ordinanza. Nel caso in cui gli scritti difensivi siano presentati all'aggiudicatario, il medesimo trasmetterà tempestivamente gli stessi al Parco, per l'istruttoria, sospendendo contestualmente il procedimento.
3. L'aggiudicatario:
 - a) si obbliga a prendere in carico gli atti trasmessi dal Parco ed inserirli nel proprio sistema gestionale in uso e procede, ove necessario, alla notificazione degli stessi, con applicazione delle spese di procedimento e postali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) qualora non sia pervenuto il pagamento della sanzione nei termini o nel caso di scritti difensivi con conferma della sanzione, predispone bozza di ordinanza-ingiunzione di pagamento e la inoltra al Parco il quale restituisce l'atto formale, completo di firma del Direttore o Funzionario dal

medesimo delegato, numero e data, importo della sanzione pecuniaria, integrazioni o modificazioni necessarie. L'aggiudicatario, quindi, ne cura la notificazione con applicazione delle spese, di procedimento e postali

- c) elabora i dati relativi ai morosi e, in caso di inottemperanza all'ordinanza ingiunzione, predispone i provvedimenti necessari per l'attivazione della procedura coattiva, ai sensi del R.D. 639/1910 ivi compresa la gestione dell'eventuale successivo contenzioso;
- d) provvede a consegnare alle Poste i vari flussi, con addebito su un conto S.M.A. (Senza Materiale Affrancatura) del Parco stesso;
- e) provvede ad aggiornare la banca dati ed archiviare i provvedimenti di notifica;
- f) predispone i rimborsi delle somme erroneamente o indebitamente versate e li trasmette al Parco;
- g) istruisce, per conto del Parco e secondo le relative direttive, le richieste di rateizzazione e, in caso di accoglimento predispone i provvedimenti di rateizzazione e ne segue il regolare adempimento, provvedendo direttamente alla richiesta di pagamento unitario del residuo nel caso di inadempimento anche di una sola rata;
- h) predispone la rendicontazione al Parco, previo accesso al conto corrente del Parco, in occasione della fatturazione al Parco del servizio offerto, di cui all'articolo 5.

- i) invia le eventuali quote inesigibili al termine della fase esecutiva: al Parco verrà proposto un elenco di pratiche insolute per il discarico, con indicazione delle azioni intraprese su ogni singola pratica.
- j) concorda con gli uffici del Parco il contenuto ed il layout degli atti che verranno emessi.

Art. 3 – Software utilizzato

L'aggiudicatario del presente appalto si impegna a mettere a disposizione del committente uno specifico software che consenta la completa automazione di tutti gli adempimenti connessi alle diverse attività del Parco in relazione alla gestione delle Sanzioni Amministrative, senza alcun onere a carico della stazione appaltante. Le eventuali utenze ed i costi di “visura” ascrivibili alla “MCTC”, “ACI – PRA”, “SIATEL” rimangono a carico della stazione appaltante.

Art. 4 - Importo complessivo presunto dell'appalto

Il presente appalto ha un valore, stimato in via presuntiva, per l'intera durata triennale, di € 39.500,00 (Trentanovemilacinquecento), IVA esclusa.

Si precisa che l'importo sopra indicato è stato calcolato tenendo conto degli atti da trattare annualmente, (numero delle prestazioni) sulla base del dato storico, ammontante ad una media di circa 100.000,00 (Centomila) euro l'anno di accertamenti emessi. Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo è determinato dall'importo incassato dall'appaltatore e pari al 13,3% (tredici/tre per cento) degli

importi riscossi. Le spese postali ed il compenso per gli Ufficiali Giudiziari sono a carico del committente. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, comprese le spese di produzione del cartaceo e di stampa e di ogni altro costo connesso, anche se previsto da disposizioni normative.

L'importo relativo al rimborso spese di istruttoria e notifica, dovrà essere previsto dall'aggiudicatario su ogni singolo atto emesso, previa condivisione dell'importo con il Parco ed il suddetto importo sarà di competenza del Parco stesso.

Non sono previste revisioni dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Art. 5 - Modalità di pagamento e di riversamento

L'appaltatore dovrà emettere fattura con periodicità mensile, il Parco provvederà a liquidare entro 30 gg dal ricevimento della stessa. La fattura dovrà essere intestata al PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI e contenere il corrispettivo dovuto a fronte del servizio offerto, con preciso calcolo della quota relativa all'I.V.A.

Art. 6 - Durata e avvio del servizio

La durata dell'affidamento è fissata in 3 (tre) anni dalla stipula della presente convenzione al 31.12.2020. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla suddetta data di stipula l'appaltatore deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate dal capitolato di gara.

Art. 7 - Impegni sostanziali dell'Affidatario - modalità di esecuzione

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del servizio in ordine a quanto previsto nel presente capitolato e a quanto offerto nell'offerta tecnica valutata in sede di gara.

Art. 8 – Personale

Per l'espletamento dell'incarico, la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale formato sia sulle procedure informatiche in uso al Parco, che sulla normativa relativa alle sanzioni amministrative. La Ditta dovrà altresì nominare un Responsabile che si interfacerà con i coordinatori nominati dal Parco e rendersi disponibile a sviluppare un piano di formazione per gli operatori interessati. Le notizie relative all'attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza del personale della Ditta appaltatrice in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per il Parco, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni di contratti collettivi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 9 - Adempimenti del Parco

Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte dell'Affidatario, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'art. 1206 cc; in particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità, della struttura competente per i provvedimenti sanzionatori, nonché la collaborazione dei propri Uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali; resta fermo che il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti alla commessa.

Art. 10 – Corrispettivi, pagamenti e riversamento delle somme

All'appaltatore, per tutte le attività di cui alla presente convenzione spetterà un compenso determinato con riferimento alle risultanze contenute nell'offerta economica presentata in sede di gara. Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. L'Appaltatore determinerà e comunicherà l'importo del corrispettivo al Parco e procederà ad emettere fattura mensilmente, come precisato all'art. 5 del presente capitolato. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della conformità e regolarità di assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, in base al

combinato disposto degli articoli 312, comma 2, e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento di ciascuna fattura nei termini stabiliti dall'art. 5 del presente capitolato, previo accertamento delle prestazioni effettuate, sul conto corrente indicato nell'art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) del presente capitolato. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Art. 11 – Penalità

Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o ritardi nei trasporti). Qualora, poi il Parco riscontrasse una

manifesta incapacità professionale nel personale fornito o nell'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, lo stesso può risolvere immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente. Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente capitolato, si applica la penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dell'eventuale danno erariale cagionato al Parco. In caso di rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o più delle attività oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni economiche: - per ogni singolo rifiuto o omissione € 500,00 (cinquecento/00) - in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00). La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Parco può dar corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento degli eventuali danni subiti. La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso con lettera raccomandata, medesima procedura è adottata per la risoluzione contrattuale.

Art. 12 - Osservanza delle condizioni di lavoro – D.U.V.R.I.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed

assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Committente ha valutato non necessaria nel presente appalto la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 13 – Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
2. Il committente provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati.
3. È vietata ogni cessione del contratto.

Art. 14 - Revisione - Rescissione - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, che è parte integrante del contratto, ne costituisce sua valida causa di risoluzione, salva sempre e comunque la facoltà di richiedere, da parte del Parco, il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, sono riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria; b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui al presente capitolato; c) per abusiva sostituzione di altri nella gestione

dell'appalto; d) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi; e) per effetto delle inadempienze e di quanto indicato ai precedenti articoli; f) per perdita della personalità giuridica; g) per fallimento della ditta; h) per manifesta incapacità ad eseguire il servizio richiesto dal Parco; i) accertata impossibilità nel garantire, correttamente, le prestazioni attraverso l'uso del software in dotazione del Parco. Il Parco, a suo insindacabile giudizio e quando si verifichi pregiudizio nell'andamento del servizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'appaltatore a quanto disposto dal presente capitolato e debitamente notificate dall'Amministrazione appaltante. Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione all'impresa. In caso di frode dell'Appaltatore nella formazione del contratto spetta al Parco il potere di recedere unilateralmente dal contratto stesso. Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento della società appaltatrice ovvero in caso di gravi ritardi nel compimento delle attività affidate ovvero a causa del compimento di altre gravi irregolarità. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto o manifesta incapacità, spetta al Parco il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Parco. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità

civili o penali della società per il fatto che ha determinato l'inadempimento. L'Appaltatore resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'Amministrazione competente.

In caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale impossibilità di prosecuzione del contratto in quanto eccessivamente gravoso per una delle parti, sarà possibile di comune accordo, una revisione dello stesso.

Art. 15 - Responsabilità – Risarcimento

E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Parco sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Amministrazione. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Art. 16 – Cauzione definitiva

1. Il fornitore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € 3.950,00 mediante polizza fidejussoria n. stipulata in data con la – Agenzia di ..

2. Qualora nel periodo di validità del presente contratto la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, il fornitore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti del fornitore per le attività eseguite.

3. Il committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorchè parziale, per eventuali danni causati dall'appaltatore.

4. La cauzione definitiva verrà restituita al fornitore alla conclusione del rapporto contrattuale.

5. La suddetta cauzione prevede il pagamento periodico del premio pertanto il fornitore del servizio si impegna a trasmettere periodicamente la copia della quietanza di pagamento.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m.i. La risoluzione si verifica di diritto quando il Parco dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

Art. 18 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono tutte a carico dell'Appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. sul compenso

dovuto all'Appaltatore, se e in quanto dovuta, che resta a carico del Committente.

Art. 19 - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di PISA ed ivi la Società appaltatrice dovrà eleggere domicilio.

Art. 20 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21 –Registrazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.131/1986 la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di bollo della presente Scrittura Privata sono a carico della S.E.PI. S.p.A., da corrispondersi secondo le modalità e gli importi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea e conservata agli atti dell'Ufficio.

Questo atto redatto con mezzi elettronici su 16 pagine a video, a conferma viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs 7.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL DIRETTORE ENTE PARCO REG. MIGLIARINO SAN

ROSSORE MASSACIUCCOLI - ING.RICCARDO GADDI

IL DIRETTORE S.E.PI. spa - DOTT.....